

Rep. n. 2262/20

Marca da bollo
€ 16,00

Marca da bollo
€ 16,00

CONTRATTO

ACCORDO QUADRO EX ART. 54 d.Lgs 50/2016

(CUP G38I21000310009 – CIG 89764500E1)

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di giugno.

TRA

Roberto Sanfilippo, nato a [redacted] che interviene nella qualità di Direttore e Legale rappresentante del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, partita IVA 01427360852 (d'ora innanzi "Committente"),

E

L'ingegnere Gabriele Pecoraro, (C.F. [redacted] P.IVA 05609330823), con sede in Via Maltese 104 - 90146 Palermo, PEC [redacted] (d'ora innanzi "Appaltatore");

PREMESSO CHE:

- a. Con deliberazione n. 1041 del 28/03/2022 è stata disposta l'approvazione delle istanze di manifestazione di interesse e l'indizione della procedura di gara mediante RDO (Richiesta di Offerta) n. 2902217 sul MEPA di Consip per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria di supporto specialistico in materia di efficientamento energetico e rapporti con il Gestore Servizi Energetici;
- b. Con la deliberazione n. 608 del 11/05/2022 è stata disposta, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs.50/2016, l'aggiudicazione della procedura di gara in favore del professionista esperto individuato, l'Ing. Gabriele Pecoraro C.F. PCRGR76A11G273K, P.IVA 05609330823 per un importo complessivo presunto dell'accordo quadro di € 210.000,00 (IVA esclusa) per due anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;
- c. Con deliberazione n.862 del 27/06/2022 è stata disposta la stipulazione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016.
- d. L'operatore economico in sede di gara ha offerto una percentuale di ribasso sulla remunerazione oraria di Euro 81,98, fissata dal Ministero di Grazia e Giustizia con D. M. 3 settembre 1997 n. 417 recante "Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione delle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti", pari al 5%.
- e. Sono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se materialmente non allegati:
 - Disciplinare di gara (prot. CEFPAS 10440 del 25/11/2021);
 - Patto di Integrità;
 - Documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
 - Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa".
 - L'offerta tecnica ed economica;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. L'Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del Committente dell'esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria di supporto specialistico all'ufficio di progettazione in materia di impianti tecnologici, efficientamento energetico e rapporti con il Gestore Servizi Energetici (GSE), attraverso la stipula di uno o più eventuali contratti attuativi per l'espletamento dei servizi.
2. L'Accordo Quadro contiene, pertanto, la disciplina generale inerente all'esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria che saranno specificatamente e successivamente individuati ed affidati all'operatore economico con appositi Contratti attuativi.
3. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente all'erogazione delle prestazioni attinenti servizi tecnici di ingegneria di supporto specialistico in materia di efficientamento energetico e rapporti con il Gestore Servizi Energetici, inerenti ai lavori di ristrutturazione, riconversione e rifunzionalizzazione, realizzazione di un nuovo ingresso e la viabilità interna della sede del CEFPAS.
4. In forza dell'Accordo Quadro l'appaltatore si obbliga ad accettare e conseguentemente a stipulare gli accordi attuativi – ordini di servizio – sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro fissato in euro 210.000,00 oltre IVA.
5. La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità del Committente.
6. L'importo massimo contrattuale espresso nell'Accordo Quadro non è garantito al fornitore e, pertanto, non è da considerarsi vincolante per il CEFPAS, il quale non risponderà nei confronti dell'Appaltatore nel caso in cui i contratti attuativi stipulati risultino singolarmente o nel complesso inferiori al predetto importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro.

ART. 3 VALORE E DURATA DELL'APPALTO

1. La spesa complessiva massima del presente accordo quadro non potrà eccedere la somma di € 210.000,00 oltre IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza.
2. L'importo dell'accordo quadro si intende compensato per tutti gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall'incarico affidato e per tutto quanto occorra per realizzare, a regola d'arte, le prestazioni richieste.
3. Il valore economico, indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto per gli adempimenti formali richiesti e a tale valore collegati, e individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro.
4. La remunerazione per ogni ora o frazione di ora è pari ad euro 77,88 oltre IVA e cassa.
5. La durata dell'Accordo Quadro è fissato in 24 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Ove il valore complessivo dei Contratti attuativi dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo Quadro, stimato in Euro 210.000 oltre IVA, prima della scadenza dei 24 mesi, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra. Pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti attuativi nella misura risultante dal certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto attuativo.
6. L'operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti attuativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro.

ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'incarico deve essere svolto personalmente dall'Appaltatore e l'esecuzione delle prestazioni sarà attivata mediante specifici contratti attuativi fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale.
2. L'Accordo Quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati emessi contratti attuativi tali da esaurire il relativo importo massimo contrattuale.
3. L'esecuzione dei servizi di cui ai singoli Contratti attuativi avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di quanto espressamente indicato negli atti di gara e nell'offerta dell'operatore economico.

ART. 5 DISCIPLINA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il contratto attuativo è il contratto discendente da un contratto quadro il quale, ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 3, del Codice, non può comportare, in nessun caso, modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.
2. I contratti attuativi saranno stipulati con scrittura privata semplice in modalità elettronica ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice.
3. Di regola, il contratto attuativo conterrà le seguenti indicazioni: la stazione appaltante, l'oggetto, il codice identificativo gara (C.I.G.), il Responsabile Unico del Procedimento e l'eventuale Direttore dell'esecuzione, la descrizione e la consistenza della prestazione, l'importo, le modalità di pagamento, i termini utili per l'esecuzione e le penalità, la disciplina della risoluzione e delle clausole risolutive espresse.
4. Ciascun contratto attuativo è subordinato al permanere delle condizioni di assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 6 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e), del D.lgs. 50/2016, il corrispettivo è determinato in ragione della remunerazione per ogni ora o frazione di ora fissata in euro 77,88 oltre IVA e cassa.
2. L'operatore economico avrà diritto al pagamento del relativo compenso, solo a seguito dell'esecuzione di uno o più contratti attuativi e nei limiti del corrispettivo previsto dal singolo contratto e a seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione.

ART 7 INADEMPIMENTI E PENALITÀ

1. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'appaltatore delle penali, calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, non superiori complessivamente, al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esclude l'appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi prestati.
2. L'applicazione delle suddette penali con specificazione dell'importo avverrà mediante nota a firma del Direttore del Centro. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
3. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio al l'Appaltatore.
4. Il pagamento della penale avverrà trattenendo il corrispettivo dalla prima fattura utile.

ART 8 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione dei singoli contratti attuativi. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART 9 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto in accordo quadro può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. La prestazione dovrà essere svolta esclusivamente dall'Appaltatore.

ART 11 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dai singoli Contratti attuativi sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:
 - frode nella esecuzione dell'appalto;
 - mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal singolo contratto attuativo;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
 - interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dei 24 mesi di durata del contratto quadro;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
 - cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
 - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
2. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti.
3. Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.

ART 12 RECESSO

1. L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dall'accordo quadro, con

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste negli atti di gara.

ART 13 PAGAMENTO DELLE FATTURE

1. Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco UFZ1TR.
2. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell'Appaltatore.
3. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
4. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
5. Il codice C.I.G. dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.
6. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
7. Il pagamento verrà effettuato con cadenza trimestrale, salvo diversa pattuizione tra le parti, previo accertamento della regolarità dei servizi affidati. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.

ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dall'Appaltatore su apposito modello predisposto dall'Ente.
2. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge n.136/2010, l'Appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo riguardante con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.
3. La Società dovrà obbligatoriamente riportare il codice CIG in tutte le fatture emesse.

ART 15 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per cui tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n.642/1972, è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo dandone prova al Committente tramite produzione di copia del modello F24, nei termini stabiliti dalla Tariffa Articolo 2, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione in caso d'uso del contratto è a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario.
4. Il presente contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità digitale.

ART. 16 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

1. A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Caltanissetta.

ART. 17 PRIVACY

1. Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica che il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente procedura di affidamento e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali.
2. Le categorie di dati trattati hanno riguardo ai dati personali e anagrafici degli operatori economici e delle persone fisiche (rappresentanti legali, dipendenti, collaboratori ecc.), i dati curricolari ed in generale le informazioni comunicate dai medesimi soggetti alla Stazione Appaltante ai fini della partecipazione alla gara.
3. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.
4. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (d.lgs. n. 50/2016) e al d.P.R. n. 445/2000.
5. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.
6. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su CEFPAS.
7. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare e per l'affidamento e l'esecuzione del relativo contratto e non saranno trattati per finalità ulteriori.
8. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
 - necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
 - necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
 - necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
9. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- 1) ai soggetti nominati da CEFPAS quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
 - 2) all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
 - 3) autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012;
 - 4) autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
 - 5) autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
 - 6) ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
10. I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.
 11. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di CEFPAS nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.
 12. I dati potranno inoltre essere comunicati al personale di CEFPAS che cura il procedimento.
 13. Potranno essere comunicati a terzi laddove CEFPAS sia tenuta a consentire l'accesso ai documenti di gara ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
 14. Potranno inoltre essere comunicati a terzi, anche nelle forme della pubblicazione, negli altri casi imposti dalla legge.
 15. Il titolare del trattamento è CEFPAS; il responsabile del trattamento può essere contattato a questo indirizzo dpo@cefpas.it.
 16. CEFPAS conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
 17. I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
 - 1) durata del rapporto contrattuale;
 - 2) obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
 - 3) necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di CEFPAS;
 - 4) previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
 18. Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.
 19. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di CEFPAS; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
 20. L'interessato può esercitare i diritti previsti dal regolamento UE 679/2016:
 - diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)
 - diritto alla rettifica (art. 16 GDPR)
 - diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)
 - diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)
 - diritto di opposizione (art. 21 GDPR)
 21. L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC di CEFPAS cefpas@legalmail.it. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da CEFPAS e dovrà allegare,

se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

22. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it
23. CEFPAS non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

ART 18 RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia.

Il presente contratto in accordo quadro, redatto in duplice originale, si compone di n. 8 pagine.

Documento sottoscritto con firma digitale da CEFPAS ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale da Roberto Sanfilippo e da Gabriele Pecoraro ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

Il sottoscritto Gabriele Pecoraro, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente contratto e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 cod. civ., dichiara specificamente di approvare le seguenti clausole e condizioni del presente contratto: Articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16.

Documento sottoscritto con firma digitale da Gabriele Pecoraro ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 06/07/2022 11:42:03 UTC

File verificato: C:\Users\F321E~1.PRE\AppData\Local\Temp\pid-16252\ALL_contratto pecoraro def.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : ROBERTO SANFILIPPO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 06/07/2022 11:42:03 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 06/07/2022
online: 11:41:31 UTC


Dati del certificato del firmatario ROBERTO SANFILIPPO

Nome, Cognome: ROBERTO SANFILIPPO
Numero identificativo: SIG0000003188388
Data di scadenza: 20/01/2025 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2 : GABRIELE PECORARO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 06/07/2022 11:42:03 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 06/07/2022
online: 11:00:23 UTC

Dati del certificato del firmatario GABRIELE PECORARO

Nome, Cognome: GABRIELE PECORARO
Numero identificativo: 20927784



FIDEURAM

Nota di presa in carico: prenotazione pagamento modello F24 del 05.07.2022

Internet Banking

Vi confermiamo la presa in carico della prenotazione del pagamento modello F24 del 05.07.2022

Numero operazione

INTER20220705DZI0A512049368

N. C/C

006600303755

Ordinante

PECORARO GABRIELE

Filiale

FIDEURAM 001

Dati dell'operazione

Contribuente

GABRIELE PECORARO

Codice fiscale

PCRGRL76A11G273K

Saldo finale

EUR 32.00

Data scadenza

05.07.2022

In caso di prenotazione la Banca provvederà al pagamento e al relativo addebito nella giornata di scadenza a condizione che, al momento del pagamento, sul conto vi siano disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzo. Nel caso di conto incapiente e contestuale saldo negativo la Banca si riserva la facoltà di stornare il pagamento inviandole comunicazione nell'area "Documenti e Contratti".

Decorsa la data di scadenza riceverà la conferma del buon esito dell'operazione con allegata quietanza PDF della delega pagata. La presente delega sarà eseguita al cut-off del 05.07.2022 alle ore 23:59. Sarà possibile revocare la disposizione entro le ore 23:59 del 05.07.2022

Attenzione! Si ricordi di verificare il giorno antecedente la scadenza la disponibilità del conto corrente su cui desidera effettuare il pagamento.